BM Barbara Massara e ASSOCIATI

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI GIUGNO 2025

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di giugno 2025**.

CCNL PUBBLICI ESERCIZI-AUMENTI RETRIBUTIVI

Dal 1° giugno decorrono gli aumenti retributivi previsti dall'accordo del 5 giugno 2024 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore pubblici esercizi, ristorazione e turismo-FIPE Confcommercio Imprese per l'Italia.

CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO-AUMENTI RETRIBUTIVI

Dal 1° giugno decorrono gli aumenti retributivi previsti dall'accordo del 5 luglio 2024 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di aziende del settore del turismo-Confcommercio.

CCNL TURISMO INDUTRIA-AUMENTI RETRIBUTIVI

Dal 1° giugno decorrono gli aumenti retributivi previsti dall'accordo del 21 dicembre 2024 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica.

CCNL CREDITO ABI-AUMENTI RETRIBUTIVI

Dal 1° giugno decorrono gli aumenti retributivi previsti dall'accordo del 23.11.2023 per il rinnovo del CCNL Credito-Abi.

CHIMICI FARMACEUTICI-INDUSTRIA

Ricordiamo che l'ultima tranche di aumento del TEM di 20€ per la categoria D1, prevista per giugno 2025 dall'Accordo di Rinnovo del 13.6.2022 **sarà erogata a luglio 2025 unitamente agli aumenti economici previsti dal recente Accordo di Rinnovo del 15.4.2025** (*si veda la nostra circolare di aggiornamento 16-30 aprile*).

QUATTORDICESIMA MENSILITA'

Eventuale corresponsione della quattordicesima mensilità **nel caso di contratti collettivi** che prevedano la corresponsione di tale mensilità aggiuntiva **entro il mese di giugno**.

lunedì 30 giugno

VERIFICA GODIMENTO DELLE FERIE MATURATE NEL 2023

Entro il 30 giugno i datori di lavoro devono verificare l'avvenuto godimento di almeno **due settimane delle ferie maturate nel 2023** Come previsto dall'10 del D. Lgs. 66/2003, il periodo feriale minimo di 4 settimane deve essere goduto, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non oltre:

- 12 mesi, ossia nel corso dell'anno di maturazione, per un periodo pari ad almeno due settimane,

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email segreteria@bmassara.it – www.barbaramassara.com
pec bmassaraeassociati@pec.bmassara.it

Studio certificato IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015 · IMQ CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 27001:2013 · IMQ CERTIFIED GENDER EQUALITY MANAGEMENT SYSTEM UNI/PdR 125:2022

– 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, per l'eventuale ulteriore periodo di due settimane. La mancata fruizione di tale periodo minimo di ferie entro i termini previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003, ovvero entro il diverso termine previsto della contrattazione collettiva, comporta per il datore di lavoro l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'art. 18-bis del D. Lgs. n. 66/2003. **Con le retribuzioni relative a luglio**, i datori di lavoro dovranno poi procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi a **tutte le ferie non godute dai lavoratori e maturate nell'anno 2023**, salvo che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

FLUSSO UNIEMENS DEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO
RECUPERO DELLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE NASPI PER I TEMPI DETERMINATI CD. "EXTRA" DEL TURISMO E DEI PUBBLICI ESERCIZI

Nel **messaggio n. 913 del 14.3.2025, l'INPS** ha fornito ulteriori chiarimenti in merito **all'esclusione dal versamento del contributo addizionale ex comma 28 dell'articolo 2 della Legge n. 92/2012**, per i **contratti a termine di durata non superiore a 3 giorni (c.d. lavoratori extra) nel settore turismo e pubblici esercizi**.
l'Istituto ha integrato l'elenco **delle attività** riportate al paragrafo 1.4.1 della circolare 91/2020, **includendo, a decorrere da gennaio 2020,** tra le attività per le quali trovava applicazione l'esonero dal versamento del contributo addizionale **anche le "mense e ristorazione collettiva" con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e il "catering" con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.**
Per i **periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla data di pubblicazione del messaggio n. 913 del 14.3.2025**, i **datori di lavoro che hanno versato** sia il **contributo addizionale NASpI** che **gli incrementi** previsti per eventuali **rinnovi** possono **recuperare tale contribuzione** valorizzando all'interno di **<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito>** lo specifico codice **causale "L810"**.
La valorizzazione di tale codice essere effettuata **esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio e giugno 20025** (3 mesi successivi alla pubblicazione del **messaggio n. 913 del 14.3.2025)**.
Nel caso di **lavoratori extra non più in forza**, i datori di lavoro dovranno procedere con l'invio di un **flusso di regolarizzazione** sull'ultimo mese di del lavoratore con l'esposizione del codice "L810".

FLUSSO UNIEMENS DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO
RECUPERO DEGLI ARRETRATI DEI BONUS GIOVANI E DONNE E RECUPERO DEL BONUS CORRENTE
Bonus giovani under 35

Come stabilito dall'**Inps nella circolare n. 90/2025**, per il recupero in Uniemens del **bonus "corrente" previsto per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 anni ex art.22** del **DL n.60/2024,** convertito nella **legge n. 95/2024,** il datore dovrà utilizzare **a partire dalla denuncia di competenza di 06/2025** l'elemento <**InfoAggcausaliContrib**> in cui indicare:
- il codice (<**CodiceCausale**>)
EG35 (per l'esonero di cui al comma 1 dell'art. 22 del DL n. 60/2024)
ES35 (per l'esonero di cui al comma 3 dell'art. 22 del DL n. 60/2024)
-il **numero di protocollo della domanda** (<IdentMotivoUtilizzoCausale>)
-il valore "Protocollo" (<TipoIdentMotivoUtilizzo>)
- l'importo della **retribuzione imponibile** (<BaseRif>)

-l'importo **dell'esonero conguagliato** (<ImportoAnnoMeseRif>).

Per le sole assunzioni già effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del DL n. 60/2024, il datore di lavoro potrà recuperare gli **arretrati con le denunce di competenza di 06/2025, 07/2025 ed 08/2025, mediante la ripetizione nel flusso** dell'elemento "InfoAggcausaliContrib" per ciascun mese interessato.

In ragione dell'incumulabilità del nuovo incentivo con altre agevolazioni contributive, la circolare n. 90/2025 prevede espressamente **la possibilità di restituire queste ultime mediante appositi flussi di regolarizzazione, senza aggravio di sanzioni**, **per le aziende che optino per il beneficio del comma 1** dell'art. 22 del DL n. 60/2024.
In particolare, i datori che volessero restituire l'incentivo dei lavoratori under 30 ex art. 1 legge di bilancio 2018 (cd GECO) per fruire del nuovo bonus giovani, dovranno restituire il precedente esonero seguendo le istruzioni fornite con il messaggio n. Inps 3389/2021 (in occasione dell'introduzione dell'esonero under 36), che prevede l'utilizzo del codice causale M472 nell'elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi>, con indicazione del relativo importo (<ImportoADebito>).

Bonus donne svantaggiate
Come stabilito dall'**Inps nella circolare n. 91/2025**, per il recupero in Uniemens del **bonus "corrente"** per l'assunzione agevolata delle **lavoratrici svantaggiate** introdotta **dall'art. 23 del DL Coesione n. 60/2024**, il datore dovrà utilizzare **a partire dalla denuncia di competenza di 06/2025** l'elemento <**InfoAggcausaliContrib**> in cui indicare:
- il codice (**<CodiceCausale**>)
ED25 (per l'esonero di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 2 DI attuativo 11.4.2025)
EDZE (per l'esonero di cui al comma 2 dell'art. 2 del DI attuativo 11.4.2025)
-il numero di protocollo della domanda telematica (<IdentMotivoUtilizzoCausale>)
-il valore "Protocollo" (<TipoIdentMotivoUtilizzo>)
- l'importo della retribuzione imponibile (<BaseRif>)
-l'importo dell'esonero conguagliato (<ImportoAnnoMeseRif>).

Per le assunzioni già effettuate, il datore di lavoro potrà recuperare **gli arretrati con le denunce di competenza di 06/2025, 07/2025 ed 08/2025,** mediante la ripetizione nel flusso dell'elemento "InfoAggcausaliContrib" per ciascun mese interessato.
In ragione dell'incumulabilità del nuovo incentivo con altre agevolazioni contributive, **la circolare n. 91/2025 prevede espressamente la possibilità di restituire queste ultime mediante appositi flussi di regolarizzazione, senza aggravio di sanzioni**, per le aziende che optino per il nuovo beneficio.
In particolare, i datori di lavoro che volessero restituire l'incentivo del 50% fruito per l'assunzione di donne svantaggiate (art. 4 co. 8-11 L. 92//2012) per fruire del nuovo bonus donne, dovranno restituire il precedente esonero seguendo le istruzioni fornite con il messaggio n. Inps 3809/2021, che prevede l'utilizzo del codice causale M431 nell'elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi>, con indicazione del relativo importo (<ImportoADebito>).

CCNL CHIMICI FARMACEUTICI INDUSTRIA - INFORMATIVA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO

Con la retribuzione del mese di maggio 2025 le imprese hanno dovuto consegnare ai dipendenti un'informativa relativa alla **trattenuta del contributo straordinario di 25 euro** in favore delle Organizzazioni sindacali **per il rinnovo del contratto**, **dovuta sulla retribuzione del mese di luglio 2025 dai soli lavoratori non iscritti alle OO.SS.** Nella medesima comunicazione è stata evidenziata la facoltà dei lavoratori di manifestare per iscritto la **non accettazione della trattenuta entro il 30 giugno 2025.**